

N. 3569

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1998

Norme per la costruzione dell’autostrada pedemontana veneta

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di migliorare la viabilità autostradale al servizio delle esigenze di mobilità dell'area più industrializzata del Veneto, quella che interessa la valle dell'Agno e la fascia pedemontana delle provincie di Vicenza, Padova e Treviso, delimitata a nord dalle Prealpi e a sud dalla strada statale n. 53 Postumia.

La realizzazione dell'autostrada pedemontana veneta (APV) fungerebbe da importante collegamento tra le autostrade A4, A31 e A27.

L'area pedemontana veneta, compresa fra l'asse Vicenza-Padova-Venezia-Treviso a sud e i rilievi prealpini a nord, è una zona in notevolissimo sviluppo economico; essa presenta un sistema produttivo diffuso di importanza non solo regionale, ma anche nazionale ed europea.

L'area subisce però la penalizzazione di una rete infrastrutturale sempre più insuffi-

ciente a garantire adeguate condizioni di mobilità delle persone e delle merci nel complesso tessuto produttivo e distributivo della zona, al punto che non esistono adeguati collegamenti per le relazioni interne e con le altre regioni italiane ed europee.

La limitatezza dei fondi pubblici disponibili non consente di intravedere in tempi sufficientemente brevi la realizzazione dell'autostrada pedemontana con i soli finanziamenti pubblici dell'Ente nazionale per le strade (ANAS).

Il ricorso a capitali anche privati e con l'ipotesi di rientro economico parziale attraverso la gestione dell'infrastruttura, appare l'unica soluzione in grado di contenere in tempi limitati la costruzione dell'opera e di rispondere conseguentemente alle esigenze, quanto mai urgenti, della mobilità dell'area pedemontana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, sono affidati in concessione, per un periodo di trenta anni, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada pedemontana veneta da Montebello, in provincia di Vicenza, a Spresiano, in provincia di Treviso.

2. La costruzione e l'esercizio dell'autostrada sono affidati in concessione ad un ente privato.

3. La concessione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 2.

1. Gli enti privati che richiedono la concessione di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dei lavori pubblici un progetto per la costruzione dell'autostrada richiesta e un documentato piano finanziario.

Art. 3.

1. Alla costruzione ed all'esercizio dell'autostrada di cui all'articolo 1 provvede il soggetto risultante concessionario a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento prevista dalle disposizioni di legge.

